



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

**REGOLAMENTO GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI E FORNITURE
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**
(ai sensi dell'art. 238 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Approvato con delibera del C.d.A. n. 21 del 04.07.2013



TITOLO I

- Art. 1 (pag. 3)** Finalità
- Art. 2 (pag. 3)** Definizioni
- Art. 3 (pag. 5)** Soglie comunitarie nei settori speciali
- Art. 4 (pag. 5)** Avvio delle procedure di aggiudicazione — autorizzazione a contrarre
- Art. 5 (pag. 6)** Responsabile Unico del Procedimento

TITOLO II

APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE SPECIALE

(sotto soglia comunitaria)

- Art. 6 (pag. 8)** Tipologia di forniture e servizi
- Art. 7 (pag. 9)** Modalità di affidamento
- Art. 8 (pag. 10)** Termini e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

TITOLO III

PROCEDURE DI GARA

- Art. 9 (pag. 13)** Formalizzazione dell'interpello
- Art. 10 (pag. 14)** Criteri di aggiudicazione
- Art. 11 (pag. 14)** Commissione aggiudicatrice
- Art. 12 (pag. 15)** Esame e valutazione delle offerte
- Art. 13 (pag. 15)** Stipula del contratto di appalto e pubblicità degli esiti



TITOLO I

Art. 1 - FINALITÀ

- 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di appalto, con specifico riferimento ai criteri di individuazione del contraente, relativamente a servizi e forniture nel settore speciale di appartenenza (*art. 209 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. — "Acqua"*) e di importo al di sotto della soglia comunitaria. Esso garantisce la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, **tempestività** e correttezza; nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Il principio di economicità può essere motivatamente subordinato a criteri ispirati a esigenze derivanti dalla tutela della salute e dell'ambiente, nell'ambito dell'attività speciale svolta.
- 2 Il regolamento è redatto ai sensi dell'art. 238 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in quanto la Società A.M.A.M. S.p.A. è impresa pubblica operante nel settore speciale "Acqua" di cui all'art. 209 del D.Lgs. succitato.
3. Le attività proprie riconducibili al settore speciale, e quindi assoggettabili al presente regolamento sono:
 - a. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 - b. l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;
 - c. i progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume d'acqua totale reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
 - d. lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

1. La «Società» è la Società A.M.A.M. S.p.A.
2. Il «codice» è il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. I «contratti» o anche «contratti pubblici» sono i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalla Società.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli dell'acqua di cui all'art. 209 del Codice, già richiamati nell'art. 1.
5. Il «settore speciale» dei contratti pubblici, nel quale opera la Società, è quello dell'acqua di cui all'art. 209 del Codice. Le attività in esso riconducibili sono già richiamate nell'art. 1.
6. Gli «appalti» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Società e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definiti dal presente regolamento.
7. Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.



8. Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'Allegato II del Codice.
9. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 215 del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
10. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alla soglia di cui all'articolo 215 del Codice che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
11. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 11 del codice e sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente regolamento, e ogni altro contratto comunque non contemplato dal codice.
12. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
13. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
14. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
15. L'espressione «stazione appaltante» (...) identifica la Società nell'ambito delle procedure di affidamento di forniture o servizi.
16. Il «profilo di committente» è il sito informatico della Società.
17. Le «procedure di affidamento» comprendono l'affidamento di servizi o forniture.
18. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
19. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Società consulta gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
20. Il «contraente» è il soggetto che partecipa alla gara con l'intento di giungere alla sottoscrizione del contratto.
21. La «procedura di selezione» è il criterio con il quale si svolge la gara per individuare il soggetto aggiudicatario.
22. La «procedura di affidamento» è la gara.

Ari. 3— SOGLIE COMUNITARIE NEI SETTORI SPECIALI

1. Per appalti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai quali è applicabile il presente regolamento, si intendono:
 - i servizi e le forniture di importo inferiore a **422.000,00 Euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
2. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è sempre da intendersi basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
3. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale.



4. Ogni servizio o fornitura non può essere artificiosamente suddiviso in sotto parti col fine di eludere il presente regolamento o le soglie comunitarie.

Art. 4 – AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

1. L'avvio delle procedure di affidamento e di selezione del contraente è subordinata all'acquisizione di provvedimento scritto, nella forma della determina a contrarre, la quale può indicare la procedura di selezione del contraente in ottemperanza ai contenuti dell'art. 7.
2. Per servizi e forniture nei limiti di cui all'Art. 3 comma 1), l'autorizzazione a contrarre è rilasciata dal legale rappresentante e il Direttore Generale provvede, nell'ambito dei poteri conferitogli per quanto attiene ai contratti sotto soglia Comunitaria, ricadenti nel presente regolamento.
3. In caso di acquisto di materiali ed acquisizione di servizi con spesa stimata nei limiti di Euro 40.000,00 massimi, l'autorizzazione a contrarre è rilasciata dal Direttore Generale, a condizione che esista apposito stanziamento di bilancio, ricadendo nell'ambito dei poteri conferitogli e nel rispetto del presente regolamento.
4. Il Direttore nomina un Responsabile Unico del Procedimento. I Responsabili di Settore possono essere nominati Responsabili Unici del Procedimento relativamente a tutti i procedimenti da attivarsi ed attinenti all'attività dello specifico settore assegnato; tale possibilità non è applicabile nei casi di cui al comma 3.
5. Nel caso di contratti in corso ed in scadenza, il Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto dei tempi procedurali di cui al presente regolamento nonché del tempo stimato per l'esaurimento del contratto, propone l'avvio delle procedure di affidamento di cui al comma 1.

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

1. Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è unico per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il R.U.P. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Egli cura, in ciascuna fase del contratto, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione programmati
4. Il Responsabile del procedimento deve possedere competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato e delle funzioni ed ambiti che è tenuto a ricoprire all'interno della Società. Egli deve essere un dipendente di ruolo.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è anche, di norma:



- a. il Direttore dell'Esecuzione per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, qualora, per lo specifico intervento, non sia stato incaricato un soggetto diverso;
 - b. Il R.U.P. che svolge anche la funzione di Direttore dei Lavori, o di Direttore dell'Esecuzione, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo nel rispetto degli impegni contrattuali, vigilando che le forniture di beni o servizi corrispondano a quanto pattuito. Il R.U.P. interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi. Al termine della fornitura di beni o servizi ne certifica la regolarità.
6. Ogni Responsabile di Settore può proporre l'acquisizione di forniture o servizi ritenute utili per lo svolgimento delle attività riconducibili al settore assegnatogli. In caso di accoglimento della richiesta, con la predisposizione della determina a contrarre il proponente verrà contestualmente nominato Responsabile Unico per quel Procedimento.



TITOLO II

APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE SPECIALE (*sotto soglia comunitaria*)

Art. 6 - TIPOLOGIA DI FORNITURE E SERVIZI

1. Ricadono in tale Titolo i servizi e le forniture riconducibili nell'attività della Società nel campo del Ciclo Idrico Integrato e strettamente connessi con lo svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 1 comma 3. Il presente Titolo include anche la regolamentazione per servizi e forniture in economia del settore speciale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essi possono essere inerenti a:

a. FORNITURE

- contatori;
- tubi;
- pezzi speciali;
- raccorderia;
- valvole;
- riduttori di pressione;
- idranti;
- chiusini, botole;
- pozzetti e relativi accessori;
- serbatoi;
- ricambi;
- lubrificanti;
- materiali di consumo;
- prodotti chimici;
- sabbia e carboni attivi;
- strumentazione;
- vestiario ai dipendenti;
- apparecchiature informatiche;
- programmi informatici;
- acquisto di attrezzature antincendio;
- materiale di ferramenta;
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi relativi alla gestione del ciclo idrico integrato;
- attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per misurazioni, sondaggi e ricerche;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
- beni per la manutenzione;
- ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie;
- partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Azienda;
- divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- acquisto di libri, giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;



- lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedono;
- noleggio, acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ed apparecchiature;
- spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
- forniture da eseguirsi con le somme a disposizione della Stazione appaltate nei lavori dati in appalto;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali;
- pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- beni alimentari;
- farmaci e prodotti sanitari;
- materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- locazione di beni mobili e locazione finanziaria;
- materiale e attrezzature per la sicurezza

b SERVIZI

- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- Servizi di trasporto in genere;
- Servizi di analisi della qualità dell'acqua potabile e di quelle di scarico;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- Servizi di natura intellettuale in genere;
- Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, individuati all'Allegato IIA categoria 12 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), nonché i servizi ad essi correlati, come ad esempio il coordinamento per la sicurezza, i rilievi le indagini geologiche, geotecniche/geognostiche, le verifiche statiche e di collaudo, ecc.
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- Servizi di ricerca di mercato e prestazioni intellettuali;
- Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- Servizi informativi e di stampa;
- Videoispezioni
- Servizi per la custodia e la sicurezza;
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili sia di proprietà sia in uso;
- Manutenzione ordinarie e straordinarie del verde delle aree in uso;
- Servizio di taratura, programmazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire la gestione del ciclo idrico integrato.



2. Per l'affidamento di contratti inerenti forniture e servizi di qualsiasi natura riconducibili direttamente o per analogia al comma 1, si applicano le disposizioni del presente Titolo.
3. Nel caso la fornitura di beni o servizi, riguardi sia ambiti del settore speciale di appartenenza e sia ambiti ordinari (*quali ad esempio la pulizia degli ambienti, la manutenzione del verde ecc..*), la disciplina applicabile sarà alla quale compete il valore del lavoro, servizio o fornitura prevalente.

Art. 7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Nel caso in cui la determinazione a contrarre di cui all'ari. 4 comma **1** non specifichi le modalità di selezione del contraente, queste possono essere individuate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, tra quelle del presente articolo.
2. L'affidamento di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei seguenti limiti di importo:
 - a. Forniture e servizi fino ad € 40.000,00:** affidamento diretto. In ogni caso l'affidamento diretto dovrà tenere conto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e riconoscimento reciproco. L'affidamento diretto deve sempre prevedere la formulazione, da parte dell'aggiudicatario, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal mercato o di riferimento (*prezzari Regionali, listini commerciali, tariffari professionali di riferimento ecc..*).
 - b. Forniture e servizi da € 40.000,01 e la soglia comunitaria pari a € 422.000,00:** interpello plurimo ai sensi dell'articolo 13. Il contratto è affidato sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di soggetti **non inferiore a cinque**, sempre che ve ne siano in tal numero in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti possono, di norma, essere individuati tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori qualificati tenuto dalla Società, oppure, in alternativa, individuati liberamente attraverso lo svolgimento di indagini di mercato.
3. Relativamente alla lettera "b" del comma 2, la procedura di selezione potrà avvenire, in alternativa, previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di gara ed attivando una procedura di selezione aperta. In tal caso i soggetti ammessi a partecipare alla gara saranno tutti quelli che ne formuleranno richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dal bando ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.
4. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore, nei limiti delle rispettive deleghe a questi ultimi conferite, su proposta motivata del Responsabile Unico del Procedimento, potranno derogare alle procedure o dai minimi previsti nel comma 2, per oggettive ragioni di necessità ed urgenza. L'accoglimento della deroga ha valore anche ai sensi dell'applicabilità del comma 4 dell'art. 8. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere motivo di deroga gli interventi ricadenti nella seguente casistica:
 - a. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;



- b. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli;
- c. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- d. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- e. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- f. in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- g. prestazioni di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e *comunque non superiore a 6 mesi*);
- h. speciali ed eccezionali circostanze, adeguatamente documentate e motivate.

5 In ogni caso la procedura di selezione del contraente avviata con il ricorso ai disposti di cui al comma 4, deve sempre prevedere la formulazione, da parte dei soggetti interpellati, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal mercato o di riferimento (*prezzari Regionali, listini commerciali ecc...*). Questo anche nel caso di invito di un solo concorrente.

Art. 8 - TERMINI E MODALITÀ PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE – PUBBLICITÀ

1. Per la procedura di cui al comma 2 lettera "a" dell'ad. 11, il termine per la presentazione dell'offerta da parte del soggetto interpellato deve, di norma, non essere inferiore a **tre giorni lavorativi**.
2. Per le procedure di cui al comma 2, lettera "b" dell'ad. 11, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di inoltro della richiesta di partecipazione, non potrà essere, di norma, inferiore a **cinque giorni lavorativi**;
3. Nel caso di procedure aperte di cui al comma 3 dell'ad. 11, il termine per la ricezione delle offerte, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di gara non potrà, di norma, essere inferiore a **dieci giorni lavorativi**;
4. Nei casi ricadenti nell'ad. 7 comma 4, qualora sia concessa la deroga da parte del soggetto competente, tutti i termini sopra indicati potranno essere ragionevolmente ridotti. In ogni caso, i termini per la ricezione delle offerte dovranno comunque essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, del tempo ritenuto necessario per la preparazione delle offerte e per gli lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.
5. Sono ammesse le seguenti modalità di ricezione delle offerte:



- a. nei casi di cui all'art. 7, comma 2 lett. "a", l'offerta potrà pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, purché debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo;
- b. nei casi di cui all'art. 7, comma 2 lett. "b", ed in caso di interpello di più soggetti l'offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, formulata per iscritto e, di norma, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo e da tutti i documenti richiesti nella lettera di invito. La Società garantirà la segretezza delle offerte per tutta la procedura di gara e fino all'apertura delle stesse. Nei casi di cui al presente comma, qualora per effetto delle deroghe di cui all'art. 7 comma 4, si interpellino un solo soggetto, l'offerta potrà pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, purché debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo.



TITOLO III

PROCEDURE DI GARA

Art. 09 - FORMALIZZAZIONE DELL'INTERPELLO.

1. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7 comma 2 lett. "a" l'interpello singolo può avvenire con qualsiasi forma, scritta o verbale. L'illustrazione dei contenuti della prestazione si espleta in fase di negoziazione diretta tra le parti, nel rispetto dei contenuti di cui ai commi 5 e 6. L'esito dell'affidamento dovrà essere formalizzato in forma scritta, così come le condizioni offerte dal soggetto interpellato e le condizioni contrattuali.
2. Per appalti di cui all'art. 7 comma 2 lett. "b", qualora si proceda mediante interpello plurimo, l'invito a partecipare potrà essere trasmesso per posta, o a mezzo telefax o posta elettronica, prevedendo un'adeguata forma di riscontro di ricevimento (*raccomandata AR., fax o mail di avvenuto ricevimento*) e dovrà contenere le informazioni previste nel comma 5.
3. Per appalti di cui all'art. 7 comma 3 (*affidamento di servizi/forniture con procedura aperta*), la formalizzazione dell'avviso dovrà contenere le informazioni previste nel comma 5.
4. Nel caso in cui, per effetto delle deroghe di cui all'art. 7 comma 4 e, si interPELLI un solo soggetto, si applica il comma 1.
5. L'invito dovrà contenere, di norma e per quanto applicabile:
 - a. il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (*la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto*);
 - b. per importi uguali o maggiori a 150.000,00 il richiamo al versamento dell'importo del contributo e la richiesta della dimostrazione del suo avvenuto versamento in fase di gara;
 - c. l'oggetto e l'importo dei lavori, servizi o forniture da affidare;
 - d. l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - e. l'indicazione del termine perentorio e delle modalità stabiliti per la presentazione dell'offerta;
 - f. l'indirizzo presso il quale può essere richiesto la documentazione di gara, nel caso in cui non sia (*in tutto o in parte*) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
 - g. l'eventuale indicazione della data, luogo e ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche se in seduta pubblica;
 - h. il criterio di aggiudicazione utilizzato di cui all'art. 10: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in quest'ultimo caso, l'indicazione degli elementi di valutazione e relativi sub-pesi;
 - i. la richiesta di dichiarazione circa il possesso dei necessari requisiti tecnici, nonché del possesso dei requisiti morali e professionali;



- j. la richiesta di produzione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- k. la richiesta di dichiarazione di regolarità contributiva che l'Amministrazione verificherà secondo le modalità di legge vigenti in materia.
- l. l'indicazione che la Società si riserva in ogni caso la facoltà di pervenire all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
- m. il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.
- n. le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- o. ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

Art. 10— CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardante la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di cui al presente regolamento sono aggiudicati in base al Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato come segue.

- a. per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari come descritto nel comma 2;
- b. per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- c. per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari come descritto nel comma 2.

Art. 11— COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

1. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione di cui all'art. 14 commi 1 e 2 viene nominata, a cura del Direttore, una Commissione aggiudicatrice. Nella Commissione aggiudicatrice il Direttore copre la carica di Presidente e nomina due Commissari. Il Direttore o un Commissario, di norma, è il Responsabile Unico del Procedimento. Durante i lavori della Commissione è nominato, a cura del Presidente, un Segretario Verbalizzante, che verbalizza i lavori della seduta. La Commissione, a discrezione del Presidente, può essere integrata con testimoni.
3. I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i dipendenti della Società, di adeguata professionalità e competenza.



4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

Art. 12 - ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La valutazione delle offerte è eseguita dalla Commissione aggiudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 11 ed applicando i criteri previsti nella lettera di invito.
2. La Commissione procede valutando la regolarità dei plichi, sia in termini di integrità sia in termini di rispetto delle tempistiche di inoltro e procede al loro esame, formulando un primo giudizio di ammissibilità.
3. La seduta della Commissione, di norma pubblica, può avvenire in più fasi, ad eccezione della fase di apertura delle offerte, che deve essere in seduta unica per tutte le offerte rimaste in gara.
4. La seduta della Commissione volta ad esaminare i requisiti tecnici delle offerte in caso di procedura economicamente più vantaggiosa, si svolge in forma riservata.
5. Nel caso di più sedute, la Commissione, per tutta la durata della gara, garantisce la segretezza dei plichi ancora sigillati, in particolare delle offerte, mediante la loro custodia in apposito plico sigillato e controfirmato dai Commissari.
6. Durante le operazioni di gara, è facoltà della Commissione richiedere integrazioni o chiarimenti di qualsiasi genere agli offerenti, anche sospendendo o rinviando la seduta in corso, per l'acquisizione di dati oggettivi ed immutabili alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
7. Tutte le operazioni della procedura di gara sono verbalizzate a cura del Segretario Verbalizzante.
8. Le risultanze della procedura, a positivo esito dell'eventuale verifica di congruità, costituiscono aggiudicazione provvisoria, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO E PUBBLICITA' DEGLI ESITI

1. La formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta dall'Ufficio Contratti, dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (*antimafia, DURC, cauzione definitiva, idoneità tecnica etc.*).
3. La formalizzazione documentale dell'affidamento è ad opera del Direttore, in base alle deleghe conferitegli, e può avvenire mediante:



- di. scrittura privata;
- dii. atto pubblico notarile;

- 4 La stipula del contratto non può avvenire prima del termine dilatorio stabilito pari a sette giorni lavorativi successivi alla pubblicazione all'Albo della Ditta o sul profilo del committente del verbale di aggiudicazione, sia in caso di interpello pubblico, sia in caso di procedura aperta.
- 5 La consegna dei lavori può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento, autonomamente, autorizzi l'esecuzione del contratto in base all'esistenza di uno o più dei casi di cui all'art. 7 comma 4, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

